

COMUNE DI FURCI

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI FURCI E' L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA E TUTELA GLI INTERESSI

DELLA COMUNITA' INSEDIATA SUL PROPRIO TERRITORIO

E NE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CIVILE.

02. LA COMUNITA' DI FURCI SI AUTOGOVERNA NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SIGILLO E GONFALONE

01. IL COMUNE DI FURCI HA UN PROPRIO STEMMA CHE RIPRODUCE CON STAMPA E CON APPOSITO SIGILLO; HA UN PROPRIO GONFALONE CHE PUO' ESSERE ESIBITO NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOLO SE ACCOMPAGNATO DAL

SINDACO O SUO DELEGATO.

ART. 03

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER KMQ. 2,62 ENTRO I LIMITI NATURALI

RICONOSCIUTI E CONFINA AD EST CON S. BUONO -

FRESAGRANDINARIA, AD OVEST CON GISSI, A SUD CON S. BUONO - PALMOLI E A NORD

CON CUPELLO - MONTEODORISIO. AI FINI DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESSO SI DIVIDE IN:

- CENTRO CAPOLUOGO

- FRAZIONI E NUCLEI ABITATIVI.

ART. 04

SEDE

01. GLI ORGANI E GLI UFFICI COMUNALI HANNO SEDE NEL CENTRO CAPOLUOGO IN VIA

CESARE BATTISTI, N. 06 . IL CONSIGLIO COMUNALE E'

L'ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE UNA DIVERSA UBICAZIONE DELLA SEDE CHE

COMUNQUE NON POTRA' MAI ESSERE SCELTA AL DI FUORI DEL CENTRO CAPOLUOGO.

TITOLO 02

FUNZIONI

ART. 05

ATTRIBUZIONI PROPRIE SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO
COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI,
DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI
SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE
RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 06

FUNZIONI STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE,
DI
STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE RELATIVE
FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 07

METODO OPERATIVO

01. IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ELABORA, ADOTTA E
REALIZZA
PROGRAMMI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, RICERCA
E PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DEI CITTADINI,
DELLE
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI ED IN GENERALE DI TUTTE LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI
PRESENTI ED OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 08

COOPERAZIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE CHE SONO ATTRIBUITE
DALLO STATO E DALLA REGIONE, ATTUANDO OVE POSSIBILE, LE
MIGLIORI FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.
02. IL COMUNE PER UNA MIGLIOR QUALITA' ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI, PUO'
DELEGARE LE FUNZIONI PROPRIE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA
QUALE FA PARTE.

ART. 09

PROGRAMMI SOVRACOMUNALI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI
OBIETTIVI
DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO REGIONALE E
COLLABORA ALL'ATTUAZIONE DI QUESTI CON PROPRI PROGRAMMI SECONDO I
PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLE LEGGI REGIONALI.
02. NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IL COMUNE COLLABORA ALLA
ELABORAZIONE DEI PIANI REGIONALI E PROVINCIALI E NE ATTUA I
CONTENUTI E GLI OBIETTIVI CON PROPRI PIANI DI INTERVENTO.

ART. 10

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' ADOTTARE APPOSITI REGOLAMENTI PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 11

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE E VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI LIBERE E VOLONTARIE CHE SI COSTITUISCONO TRA I PROPRI CITTADINI. IN PARTICOLARE PROMUOVE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI TRA GLI ANZIANI, GLI HANDICAPPATI, TRA GIOVANI, QUELLE FEMMINILI, LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GLI ISTITUTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL COMUNE. PROMUOVE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI DI RICERCA E DI PROMOZIONE DEI VARI SETTORI DELL'ECONOMIA LOCALE. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO STABILITE LE MODALITA' PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SUDETTE ASSOCIAZIONI.

ART. 12

PARTECIPAZIONE ATTIVA

01. TUTTE LE ASSOCIAZIONI, LIBERAMENTE COSTITUITESI, HANNO DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE E PROGRAMMI SUI SETTORI DI APPARTENENZA. LE PROPOSTE ED I PROGRAMMI DELIBERATI CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI, SE RICHIESTO, SARANNO INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA LORO PRESENTAZIONE.

02. A TAL UOPO LE ASSOCIAZIONI DOVRANNO, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE L'ELENCO DI TUTTI GLI ASSOCIATI. LE PROPOSTE DI SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DEBONO ESSERE REDATTE SOTTO FORMA DI VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 13

ASSOCIAZIONI SCOLASTICHE

01. I CONSIGLI DEI GENITORI, DEGLI STUDENTI ED I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO POSSONO PRESENTARE PER IL TRAMITE DELLA SEGRETERIA COMUNALE, ISTANZE, PETIZIONI E

PROPOSTE SUI PROBLEMI LOCALI DELLA SCUOLA.

02. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DEBBONO

ESSERE DELIBERATE DALLA MAGGIORANZA DELLE ASSEMBLEE E VISTATE DAL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA. LE PROPOSTE COSI' FORMULATE SARANNO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL C.C. ENTRO UN MESE DALLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 14

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI

01. I CITTADINI PARTICOLARMENTE IMPEGNATE NELLA CULTURA, NEL VOLONTARIATO,

NELLO SPORT, NELL ARTE, NELLA PRODUZIONE DI BENI E

SERVIZI ED IN GENERALE NEI VARI SETTORI SOCIALI ED ECONOMICI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE. LE PROPOSTE DA

SOTTOPORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL C.C. DOVRANNO ESSERE ARTICOLATE E

MOTIVATE SEPPURE SOMMARIAMENTE, DOVRANNO ESSERE

PRESENTATE AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PREVIA ISTRUTTORIA FORMALE,

DOVRA' ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE DI LEGITTIMITA'.

02. LA PROPOSTA ISTRUITA SARA' SOTTOPOSTA ALL'ESAME PREVENTIVO DELLA G.M.

LA QUALE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO DECIDERA' SE

SOTTOPORRE LA PROPOSTA ALL'ESAME DEL C. C. . LE DECISIONI DELLA G. M. SARANNO

COMUNQUE COMUNICATE AGLI INTERESSATI.

ART. 15

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL C. C. DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI UN QUARTO DEGLI ELETTORI, SU

PROBLEMI LOCALI DI INTERESSE GENERALE E DI

PARTICOLARE RILEVANZA PUO' DECIDERE DI SENTIRE LA COMUNITA', I VARI ORGANISMI ASSOCIATIVI ED ENTI OPERANTI E PRESENTI NEL

TERRITORIO COMUNALE.

02. LE CONSULTAZIONI, AVVENGONO CON LA SEGUENTE PROCEDURA:

- IL C. C. CON PROPRIO ATTO STABILISCE I QUESITI DA SOTTOPORRE AI CITTADINI E LA

DATA DI SPEDIZIONE E QUELLA DI VOTAZIONE;

- IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAI RESPONSABILI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE E DAI VIGILI URBANI, PROVVEDERA',

MEDIANTE NOTIFICAZIONE O PLICO POSTALE A CONSEGNARE A TUTTI I CITTADINI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED AVENTI

DIRITTO AL VOTO IL PLICO CONTENENTE I QUESITI, CHE DOVRA' ESSERE UGUALE PER

TUTTI. GLI ELETTORI DOVRANNO RECARSI PRESSO LA SEDE

STABILITA DAL COMUNE PER ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO IN RISPOSTA AI QUESITI.

03. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI INCARICATI CONTROLLERANNO LE GENERALITA' DEL CITTADINO ELETTORE NELLE LISTE ELETTORALI ED APPORRANNO SU DI ESSE IL SEGNO CHE LO STESSO HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE.

04. LE SCHEDE NEL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL TERMINE DELLE VOTAZIONI, SARANNO APERTE E VISTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA ALMENO DUE DIPENDENTI DALLO STESSO INCARICATI ALLA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMITATO PROMOTORE; TUTTI I QUESITI VISTATI DAL SEGRETARIO E DAI DUE DIPENDENTI SARANNO RIMESSI ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

05. LA G. M. ENTRO UN MESE DAL RICEVIMENTO DELLE SCHEDE, DOVRA' PROVVEDERE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO ALLA REDAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE. GLI AVVISI ED I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SARANNO PUBBLICATI ANCHE PER ESTRATTO IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI.

TITOLO 04

DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

ART. 16

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

ART. 17

ACCESSO ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI. RILASCIO DI COPIE

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, IL DIRITTO DI INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E QUELLO DEL RILASCIO DI COPIE DEGLI STESSI SARANNO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE N. 142/90 .

TITOLO 05

GLI ORGANI

ART. 18

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 19

CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO

DEI
CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI
DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA
PROCLAMAZIONE
OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, OVE CONSENTITO DAL
D.P.R. 16.05.1960 N. 570 NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA
DELIBERAZIONE. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA
ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI
INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI
URGENTI ED IMPROPROROGABILI. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI
OTTENERE
DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE
ED ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO
UTILI
ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO
TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE. I
CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI
QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO,
INOLTRE, IL
DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI. IL
SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A
20
GIORNI QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI,
INSERENDO ALL' O.D.G. LE QUESTIONI RICHIESTE. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E
DELLE
COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI
DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
POLITICO-AMMINISTRATIVO. IL CONSIGLIO HA COMPETENZE LIMITATAMENTE AI
SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
- GLI STATUTI DELL' ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI,
L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E' DEI SERVIZI;
- I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE PIANI
FINANZIARI
ED I PROGRAMMI DI OO. PP. . I BILANCI ANNUALI E
PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, PIANI TERRITORIALI
URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LE
LORO ATTUAZIONI, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE
NELLE
DETTE MATERIE.
- LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE,
LE
PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI.
- LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LE PROVINCE, LA
COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE.
- L' ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI
DI

DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE.

- L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI

AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI SERVIZI

PUBBLICI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO

DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE.

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE

TARITTE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI.

- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DI AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.

- LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE

RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E

LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE

COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI.

- LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI, PRESSO

ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL

COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE

DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA

ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI DECADENZA DEL PRECEDENTE

INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI

SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/90 . LE DELIBERAZIONI IN

ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE,

SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA

SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 21

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

ART. 22

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENSO

ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI AL COMMA 01 ; QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 COMMA 01 LETT. B)

N. 01 DELLA LEGGE N. 142/90 . LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE, FRA QUELLI PROCLAMATI ELETTI, HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 23

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 24

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI. ESSO ESERCITA LE FUNZIONI

ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

02. IL SINDACO E' INOLTRE COMPETENTE NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE

E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO

COMUNALE, A: COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI

PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA IL PUBBLICO

DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE

COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA,

PROVVEDE IL PREFETTO.

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL

TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. N

DELLA LEGGE 142/90 , O COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'

O.D.G. , IL SINDACO, SENTITI I CAPI GRUPPO

CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA

ADUNANZA. IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONI, IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO NEI SUCCESSIVI

60 GIORNI I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 142/90 .

PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI DI SINDACO PRESTA

GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11

DEL T. U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO

DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 10.01.1957 N. 03 . DISTINTIVO DEL SINDACO E'

LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

- ALLA TENUTA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE O DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

- ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO STATI ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI

REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
- ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
- ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO INFORMANDONE IL PREFETTO. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCERTARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE. OVE NON SIANO COSTITUITI GLI ORGANI DI DECENTRAMENTO COMUNALE, IL SINDACO PUO' CONFERIRE LA DELEGA AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEI QUARTIERI E NELLE FRAZIONI. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSA. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE L'ENTE INTERESSATO. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02 , IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 26

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

02. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

03. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO. LA DECADENZA DI CUI AL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. LE STESSE PROCEDURE DI FORME SI APPLICANO PER LA REVOCA O PER LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI.

ART. 27

REGOLAMENTI INTERNI CON APPOSITI REGOLAMENTI SARANNO DISCIPLINATE LE FORME DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA

TITOLO 06

CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

ART. 28

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I MOTIVI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN ATTESA DEL SUDDETTO DECRETO DI SCIOGLIMENTO, IL PREFETTO PER I MOTIVI

DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA', PUO' SOSPENDERE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 90 GIORNI IL CONSIGLIO COMUNALE E NOMINARE UN COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

ART. 29

RIMOZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL SINDACO, I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE

RIMOSSI

DALLA CARICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I MOTIVI DI CUI
ALL`

ARTT. 40 DELLA LEGGE 142/90 . IL PREFETTO PUO'

SOSPENDERE GLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA 01 QUALORA SUSSISTANO
MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'. SONO FATTE SALVE LE

DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1990 , N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED

INTEGRAZIONI.

ART. 30

CONTROLLO SUGLI ATTI

01. PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI SI APPLICANO LE NORME E LE PROCEDURE
DETTATE

DAL CAPITOLO 12 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E

QUELLE CONTENUTE IN LEGGI SPECIALI.

TITOLO 07

SERVIZI

ART. 31

SERVIZI PUBBLICI E LOCALI

01. IL COMUNE NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA
GESTIONE

DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO

PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A
PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA
LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE
CARATTERISTICHE

DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA

ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

- IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE
ECONOMICHE E

DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI
RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE,
QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL
SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI.

ART. 32

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L`AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI
PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN

PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

02. L'ISTITUZIONE, LA CUI COSTITUZIONE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI

DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SONO STABILITE DALLO STATUTO DELL'ENTE LOCALE.

04. LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (SIA DELL'ISTITUZIONE E SIA DELL'AZIENDA SPECIALE) SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI.

06. IL PRESIDENTE (SIA DELL'ISTITUZIONE E SIA DELL'AZIENDA SPECIALE) E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO.

07. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, PRESENTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CHE DETERMINA GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE ED INDICA I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

08. LA NOMINA E' EFFETTUATA A SCRUTINIO PALESE.

09. PER LA ELEZIONE, LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DI LEGGE CHE DISCIPLINANO LA ELEZIONE, LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

09. SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLORO CHE HANNO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

10. GLI AMMINISTRATORI DELLA AZIENDA SPECIALE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI RICONOSCIUTA E DOCUMENTATA ESPERIENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI E FORMAZIONE O PER ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA PRESSO AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA. NON POSSONO ESSERE NOMINATI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLORO CHE

SONO IN LITE CON IL COMUNE O CON L'AZIENDA, NONCHE' I TITOLARI, I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI COORDINAMENTO, DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' CONCORRENTI O COMUNQUE CONNESSE AI

SERVIZI

DELL'AZIENDA SPECIALE.

11. IL DIRETTORE (SIA DELL'ISTITUZIONE E SIA DELL'AZIENDA SPECIALE), CHE DEVE

COMUNQUE ESSERE MUNITO DI UN DIPLOMA DI LAUREA

PERTINENTE ALLA FINALITA' DELL'ISTITUZIONE O DELL'AZIENDA, E' NOMINATO DALLA

GIUNTA MUNICIPALE.

12. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO

DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E

DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI. NELL'AMBITO DELLA

LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, QUELLI

DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

13. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E

GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI,

ESERCITA LA VIGILANZA VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA

COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI. IL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA

SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME

DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

TITOLO 08

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 33

CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL

COMUNE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI

FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE E SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 34

CONSORZI

01. IL COMUNE E LA PROVINCIA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI,

POSSONO COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME

PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 IN QUANTO COMPATIBILI. A TAL FINE I RISPETTIVI CONSIGLI

APPROVINO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI

SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/90 UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA

TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

02. L' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI

ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

L' ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI

FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO. TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

ART. 35

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L' ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI

INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA

REALIZZAZIONE L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI

SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI

PROGRAMMA, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO

CONNESSO ADEMPIMENTO. L' ACCORDO SARA' PROMOSSO CON LE MODALITA' E CON

GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

TITOLO 09

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 36

AUTONOMIA FINANZIARIA L' ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE: IL COMUNE HA

UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE TRASFERITE.

02. LE ENTRATE FINANZIARIE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

- IMPOSTE PROPRIE

- ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI

- TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI

- TRASFERIMENTI ERARIALI

- TRASFERIMENTI REGIONALI

- ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE

- RISORSE PER INVESTIMENTI

- ALTRE ENTRATE. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA CON LEGGE, UNA PROPRIA POTESTA'

IMPOSITIVA PER L' APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE E

TARIFFE. PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI PROPRIA COMPETENZA IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI DA PORSI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO. LE ENTRATE FISCALI SONO UTILIZZATE PER I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 37

BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO. IL

BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE DI APPARTENENZA. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO. I RISULTATI DI

GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI CONTI SOSTENUTI. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 38

CONTROLLO FINANZIARIO INTERNO ED ESTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE CON LE MODALITA' E CON I POTERI E FACOLTA'

DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142

IL REVISORE DEI CONTI. CON L'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE VIENE

APPROVATO AI SENSI DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE SOPRA

RICHIAMATA, SARANNO DISCIPLINATE LE FORME PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE.

ART. 39

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. OGNI CONTRATTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE AVENTE

IL SEGUENTE CONTENUTO:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI DELLO

STATO E LE REGIONI CHE NE SONO ALLA BASE. IL COMUNE

DOVRA' INOLTRE ATTENERSI ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CEE

RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

- L'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 CONTERRA' LA DISCIPLINA PER LA STIPULAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI.

TITOLO 10

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 40

AUTORGANIZZAZIONE

01. NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE, IL COMUNE ADOTTERA'

APPOSITO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ORGANICA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. IL REGOLAMENTO DOVRA' UNIFORMARSI ALLE LEGGI E DOVRA' ATTENERSI AI SEGUENTI CONTENUTI:

A) FISSAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PREVEDENDO OVE POSSIBILE POSTI PART-TIME

B) DIVISIONE PER AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI DI ATTRIBUZIONE

C) PREVISIONE DELLE FIGURE APICALI PER SINGOLA AREA COME PER LEGGE

D) CRITERI PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE COSTI-BENEFICI DEI SINGOLI SERVIZI

IN RELAZIONE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DOVUTA IN FAVORE DEI CITTADINI (EFFICIENZA ED EFFICACIA)

E) MONITORAGGIO COSTANTE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI CHE SI

ANDRANNO AD ISTITUIRE

C) IL REGOLAMENTO DOVRA' COMUNQUE PREVEDERE ED INDIVIDUARE LE FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DEI SERVIZI, COMPETENTI AD

ESPRIMERE AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 I PARERI PER LA

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLE PROPOSTE DI ATTI DELIBERATIVI.

ART. 41

PRINCIPI FUNZIONALI PER UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE:

- METODI DI PROGRAMMAZIONE
- ATTIVITA' SPECIFICHE REALIZZABILI CON PROGETTI SPECIFICI
- INTEGRAZIONE FUNZIONALE DI PIU' UFFICI
- INCENTIVAZIONE E PREMI DI PRODUZIONE PER IL PERSONALE IN RELAZIONE A SPECIFICI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE
- CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI METODI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO
- CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE DEMOCRAZIA ORGANIZZATIVA
- CRITERI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAI SINGOLI UFFICI
- CRITERI PER LA TENUTA DI APPOSITE CONFERENZE DI SERVIZIO.

ART. 42

INDIRIZZI GENERALI

01. AL PERSONALE DOVRA' ESSERE GARANTITO LA PIU' AMPIA LIBERTA' DI ORGANIZZARSI SINDACALMENTE CON IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI. AL PERSONALE DOVRANNO ESSERE ASSICURATI MEZZI E PERMESSI RETRIBUITI PER UN COSTANTE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANCHE SU MATERIE DIVERSE, AL FINE DI UTILIZZARE FUNZIONALMENTE IL PRINCIPIO DELLA MOBILITA' INTERNA. IN MODO PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DOVRA' CONTENERE NORME SUI SEGUENTI ISTITUTI:

- A) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
- B) SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
- C) PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- D) ASSENZE DAL SERVIZIO
- E) DIRITTO E RELAZIONI SINDACALI
- F) ILLECITI E SANZIONI DISCIPLINARI
- G) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- H) PROVVEDIMENTI CAUTELARI
- I) TRATTAMENTO ECONOMICO
- L) QUALIFICHE E RELATIVE ATTRIBUZIONI
- M) ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

ART. 43

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO, REGOLA ALTRESI' LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL PREDETTO FUNZIONARIO. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI E NE COORDINA

L'ATTIVITA'. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI. PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE GLI ATTI PER I QUALI IL COMUNE E' PARTE INTERESSATA.

TITOLO 11

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

ART. 44

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE

DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IN CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE

DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE

PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL

COMUNE E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 45

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON

ABBA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, E NELLE

MORE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 40 , IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ENTE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

03. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

ART. 46

PARERE SU ATTI PER I QUALI IL SEGRETARIO ED IL FUNZIONARIO SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI

DEVONO NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL' ARTT.

279 T.U. 1934 , N. 383 , ESPRIMERE IL PARERE DI COMPETENZA ANCHE:

A) - SUGLI ATTI DELIBERATIVI CONCERNENTI LIQUIDAZIONI DI COMPETENZE LORO

DOVUTE NELLE MISURE DI LEGGE (DIRITTI DI SEGRETERIA,

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE,

ECC.) ;

B) SUGLI ATTI DELIBERATIVI DI AUTORIZZAZIONE O COMUNQUE PRELIMINARI RISPETTO A QUELLI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. A ;

C) SU TUTTI GLI ALTRI ATTI SUI I QUALI SONO INTERESSATI, FATTA ECCEZIONE PER

QUELLI MERAMENTE DISCREZIONALI E NON RICONDUCIBILI

ALLE PRECEDENTI LETT. A E B

TITOLO 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 47

NORME DI RINVIO

01. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA ESPPLICITO

RIFERIMENTO ALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E ALLE LEGGI

CONCERNENTI L' ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI. RIMANGONO IN VIGORE TUTTI I REGOLAMENTI, IN QUANTO COMPATIBILI, PRECEDENTEMENTE

ADOTTATI ED ESECUTIVI SINO ALLA APPROVAZIONE DI QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 48

REVISIONE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE MODIFICATO CON LE STESSE PROCEDURE DI

CUI ALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .